

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 2021 - 74**  
**Data 12-10-2021**

**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  
AVVERSO RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA -  
NAPOLI DELLA SIG.RA CHIANESE RAFFAELA.

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **dodici** del mese di **Ottobre** , alle ore **13:18** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
AFFINITO NICOLA	X			
MORETTI MARIO		X		
BRACCIANO ALFONSO	X			
MARINO SERENA	X			
BARBATO EUFEMIA	X			

PRESENTI N. 4
ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

#### VISTI:

- il ricorso al T.A.R. Campania - Napoli della sig.ra Chianese Raffaela, nata ad Orta di Atella (CE) il 2.11.1959 e residente in Carinaro (CE) alla Via L. Sturzo n. 2, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice ed Angelo Caputo, notificato con pec del 6.4.2021 ed acquisito al prot.n.3720 in pari data, volto ad ottenere l'annullamento "*1) Della Ordinanza di demolizione opere edili n. 9/2021 del 02/02/2021, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Carinaro (CE) ha ingiunto alla ricorrente "... di demolire i lavori abusivamente realizzati a cura e spese proprie, nel termine di giorni 90 dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. sei giugno 2001 n. 380, aggiornato dal D.Lgs n. 30/2002, con avvertenza che in mancanza si procederà a norma di legge, facendo salvi i provvedimenti di carattere amministrativo e penale.*", sul presupposto che sarebbero stati realizzati presso l'immobile sito in Carinaro (CE) alla via L. Sturzo n. 2 lavori in difformità rispetto al P. di C. n. 33/2004. 2) Di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento alla ordinanza di sospensione dei lavori n. 03/2021 E ALLA relazione tecnica prot. n. 351 del 14.01.2021."

- la richiesta di relazione sul detto ricorso inoltrata dal Segretario Generale al Responsabile del Servizio Urbanistica con nota prot.n.5936 del 10.6.2021;
- la motivata relazione del Responsabile dello S.U.E. prot.n.6054 del 15.6.2021, che si conclude affermando la necessità di nominare un legale di fiducia per la resistenza di questo Comune al precitato ricorso;

Ritenuto, quindi, opportuno costituirsi nel giudizio avviato con il suddetto ricorso;

Sentiti:

- il Sindaco proporre per l'incarico l'avv. Gennaro Dell'Aversana, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;
- l'avv. Gennaro Dell'Aversana, il quale per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per il compenso propostogli dal Comune di Carinaro di complessivi € 1.502,00, suddiviso per fasi: studio € 303,00, introduttiva € 270,00, istruttoria e/o trattazione € 424,00, decisionale € 505,00, oltre spese generali per € 225,30, compenso inferiore ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al T.A.R. di valore indeterminabile, rappresentando di essere in regime fiscale forfettario;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della sig.ra Chianese Raffaella, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice ed Angelo Caputo, notificato con pec del 6.4.2021 ed acquisito al prot.n.3720 in pari data.

**DI NOMINARE** all'uopo l'avvocato Gennaro Dell'Aversana del Foro di Napoli Nord, con studio in Parete (CE), in Piazza del Popolo n. 17, ed in Napoli, in Viale Gramsci n. 16, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

**DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

**DI MANDARE** al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 1.796,39, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del bilancio.

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 5 Ottobre 2021

Il Responsabile del Servizio Legale  
SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventuno, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

**TRA**

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

**E**

L'Avv. Gennaro Dell'Aversana del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato a Villaricca (NA) il 4.10.1990, con studio in Parete (CE), in Piazza del Popolo n. 17, ed in Napoli, in Viale Gramsci n. 16, C.F. DLLGNR90R04G309H;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della sig.ra Chianese Raffaella, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice ed Angelo Caputo, notificato con pec del 6.4.2021 ed acquisito al prot.n.3720 in pari data;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il

Sindaco a costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;  
- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

#### **CIO' PREMESSO**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della sig.ra Chianese Raffaella, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice ed Angelo Caputo, notificato con pec del 6.4.2021 ed acquisito al prot.n.3720 in pari data.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il seguente compenso, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e suddiviso per fasi: studio € 303,00, introduttiva € 270,00, istruttoria e/o trattazione € 424,00, decisionale € 505,00, compenso totale € 1.502,00, oltre i relativi accessori di legge, che per tutte le suddette fasi ammontano a € 225,30 per spese generali (15% su onorari), € 69,09 per Cassa Avvocati al 4%, totale € 1.796,39, a dedurre ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese pari ad € 345,46, netto a pagare € 1.450,93.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Gennaro Dell'Aversana

#### LA GIUNTA COMUNALE

<spanstyle='color:black'> </spanstyle='color:black'>

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

### PROPOSTA DI GIUNTA

**N. 32 DEL 05-10-2021**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA -  
DELLA SIG.RA CHIANESE RAFFAELA.**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1

2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Li 05-10-2021**

**Il Responsabile del Settore**

**CARLO DELLA PERUTA**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# **Comune di Carinaro**

**PROVINCIA DI CASERTA**

**SERVIZIO : Segreteria Generale**

**Ufficio : SEGRETARIO**

**DELIBERA DI GIUNTA  
PROPOSTA N. 32 DEL 05-10-2021**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL T.A.R. C  
DELLA SIG.RA CHIANESE RAFFAELA.**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvati nel 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Li 05-10-2021**

**Il Responsabile del Settore**

**Marsilio Maria**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82 collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# **Comune di Carinaro**

**Provincia di Caserta**  
**SERVIZIO : Segreteria Generale**  
**Ufficio : SEGRETARIO**

**PROPOSTA N. 32 DEL 05-10-2021**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 74 DEL 12-10-2021**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI DELLA SIG.RA CHIANESE RAFFAELA.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO COM  
Avv. Carlo Della Peruta

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.